



*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo  
con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere

RIF.PROT. 10302 DEL 05.07.2018

CL. 34.19.07/108.9

RISC. VS. PROT. 18/141742

DEL 17.05.2018

ALLEGATI

MIBACT-SABAP-ABR  
PROTOCOLLO  
0011085 18/07/2018  
Cl. 34.19.07/108.9

Chieti,

Regione Abruzzo  
Giunta Regionale  
Dipartimento OO.PP, Governo del  
Territorio e Politiche Ambientali  
Servizio Valutazioni Ambientali

dpc002@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Cupello (CH) – contrada Valle Cena – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA).  
Nuova discarica rifiuti non pericolosi. Fg 13 partt. 7-4048 (in parte), 10-11-20-30-174-22. Ditta Cupello  
Ambiente srl. Parere. [P 10302/2018]

Con riferimento alla richiesta di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (VIA) relativa alla realizzazione di una nuova discarica di rifiuti non pericolosi nel comune di Cupello, esaminata la documentazione, questa Soprintendenza esprime quanto segue.

L'impianto è ubicato nell'area limitrofa al Polo impiantistico di proprietà del Consorzio intercomunale C.I.V.E.T.A. L'area di occupazione del nuovo invaso della discarica si trova ad una quota compresa tra 160 e 232 m s.l.m. ed interessa una superficie di circa sei ettari. Si localizza su un versante collinare, in adiacenza alla discarica esistente, in un paesaggio prettamente a vocazione agricola (prevalentemente seminativi, oliveti, vigneti), percorso da una strada di fondovalle che corre in adiacenza al torrente Cena, sul quale confluiscono le acque di numerosi fossi e valloni.

In riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale, detta area, secondo la zonizzazione del Piano Regionale Paesistico non ricade all'interno dei confini soggetti al vincolo paesistico e nel P.R.E. del comune di Cupello è inserita in un'area classificata "area vincolata ai fini dell'assorbimento dell'impatto ambientale della discarica".

In merito alla distanza di 150 m dai corsi d'acqua (D.Lgs. 42/2004 art. 142 comma 1 lett. c) sia l'area della discarica e sia i manufatti di servizio sono ubicati oltre tale fascia mentre rientrano nell'area soggetta a tutela parte del piazzale di servizio, la viabilità di accesso, il piazzale con parcheggi e la piattaforma per lavaggio automezzi, non interessando comunque la fascia dei 50 m dal corso d'acqua. Pertanto, si rammenta che in fase di progettazione esecutiva tali opere dovranno essere soggette alla procedura di cui all'art. 146 del D. Lgs 42/2004 e smi. o, nel caso, di cui al D.P.R. 31/2017.

Considerato che l'intervento genera un'interruzione della continuità morfologica del paesaggio sia per gli scavi dell'invaso e sia per le sistemazioni delle terre di scavo, riutilizzate solo in parte nella stessa discarica e che sono previste opere di costruzione edilizia, di impiantistica e di attrezzature comunque visibili,

si ritiene, esclusivamente per ciò che attiene gli aspetti paesaggistici e per quanto di competenza, viste anche le indicazioni fornite nello "Studio di Impatto Ambientale – sintesi non tecnica" in particolare ai punti 8.4; 8.5 e 9.0 (la cui stretta applicazione è imprescindibile ai fini della presente valutazione) di esprimere parere positivo al progetto richiamando tuttavia il rispetto delle seguenti, indispensabili opere di mitigazione:

- dovranno essere effettuate, nel corso di esercizio della discarica, modellazioni del terreno compatibili con la morfologia del territorio, riferendosi a grandi linee alla morfologia naturale del terreno prima dell'inserimento dell'impianto;

- i materiali asportati dovranno essere riutilizzati in sito e rimodellati nell'area di ingombro del cantiere evitando modellazioni ed alterazioni orografiche (cumuli di terreno eccessivi) che potrebbero alterare lo status del paesaggio; ad esempio il trapianto degli ulivi espianati, garantendo il loro attecchimento effettuando le necessarie cure colturali;
- dovranno essere inserite alberature ed elementi vegetazionali che limitano la vista dai luoghi pubblici degli elementi edilizi, delle attrezzature e dell'attività presente in loco;
- alla fine dell'esercizio complessivo di cava, dovrà essere realizzato un intervento di rinaturalizzazione dell'area mediante la sistemazione di formazioni vegetali autoctone sia di nuova collocazione sia di ripristino di quella esistente ed eliminata durante la fase di cantiere.

Per quanto attiene gli aspetti della tutela archeologica, non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione del progetto ma, considerato che l'area oggetto dell'intervento si trova a poco distanza da un sito con presenza di frammenti fittili collocato poco più a monte, si chiede che tutti i lavori di sbancamento per la realizzazione dell'invaso di discarica siano eseguiti alla presenza di personale tecnico della scrivente Soprintendenza, che si riserva di imporre in corso d'opera le varianti che dovessero rendersi necessarie per la salvaguardia delle emergenze archeologiche ivi eventualmente presenti.

Si chiede pertanto di comunicare con congruo anticipo la data di inizio dei lavori e si rammenta, ad ogni buon conto, che, nel caso di scoperte di cose di interesse archeologico, l'impresa appaltatrice e il Direttore dei Lavori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

AGP/ET/AF

Il Soprintendente  
Rosaria Mercarelli



## Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0207429/18	20/07/2018	PEC	<b>Mittente:</b> MBAC-SABAP-ABR@MAILCERT.BENICULTURALI.IT	
<hr/>							
<b>Oggetto:</b>	PROT.N.11085/18 - CUPELLO CH C.DA VALLE CENA - DITTA CUPELLO AMBIENTE SRL - PARERE						
<b>Impronta:</b>	412B06BDAE88CCDB5581D0255D40D91AA90E792594C4A7939AA80E9B1AD61F22						